

RICEVUTO

09 DIC. 2024

RELAZIONE DI MINORANZA - COMMISSIONE PIANO REGOLATORE - MM 20/2024

**Variante del Piano Regolatore – NAPR Artt. 22 e 25 – Inserimento paesaggistico degli interventi edilizi
– Adeguamento alle decisioni di approvazione del Consiglio di Stato**

La seduta della commissione del piano regolatore del 2 dicembre 2024 ha evidenziato nuovamente la solita perdita di tempo ed energie. Il gruppo di maggioranza si è presentato con il proprio rapporto già redatto come ormai è prassi acquisita. L'invio del MM era privo del menzionato Rapporto di pianificazione e a parte chi se lo è andato a cercare, tutti gli altri ne erano sprovvisti. Ma poco importa quando l'ordine impartito alla maggioranza è quello di far approvare il messaggio.

Le NAPR norme di piano regolatore comunale dovrebbero essere uno strumento AGGIORNATO a disposizione dei tecnici per facilitare loro l'elaborazione di progetti nel rispetto delle regole vigenti su un determinato territorio. Possibilmente dovrebbero essere accessibili e comprensibili anche dal cittadino comune che nell'intento di voler realizzare una costruzione, una riattazione o delle modifiche possa rendersi conto senza costosi consulti specialistici, cosa può e cosa non può fare.

Il MM 20/2024 cita gli articoli 22 e 25 ma sfogliando il rapporto di pianificazione del 4 novembre 2024 appare anche l'articolo 17. Consultando tramite il sito web ufficiale del comune le norme di PR degli articoli 17, 22 e 25 attualmente in vigore, si nota che divergono in modo marcato da quanto riportato nel rapporto come apparentemente già in atto. Varie importanti puntualizzazioni corredate da aggiunte che sottolineano il clima regnante: *"il Municipio può esigere"*, *"devono essere approvati dal Municipio"*, *"il Municipio può imporre"*, *"deroghe possono essere concesse dal Municipio"*.

Si vogliono incentivare l'utilizzo di energie rinnovabili e nel contempo si impongono normative (con incomprensibili quanto assurde precisazioni *"non devono sporgere oltre la quota del cordolo perimetrale del tetto?"* *"non devono alterare le proporzioni del tetto?"*) che a volte rendono difficoltoso se non impossibile l'installazione delle apparecchiature necessarie alla loro messa in funzione.

Riguardo all'articolo 17 anch'esso riportato nel rapporto, incentivare la formazione di aree verdi è sì meritevole ma stabilire che per le nuove costruzioni vi sia l'obbligo di concederne l'accesso a tutti gli utenti dell'edificio, non è una decisione che spetta all'ente pubblico. Come insensato è imporre che l'area verde deve costituire una superficie unitaria precludendo di fatto la sistemazione di piccole aree verdi a volte molto più interessanti a livello paesaggistico che una grande spianata verde. Vegetazione ad alto fusto è un termine generico che di certo non aiuta nella comprensione del concetto che si vuol far passare. Più consono dire piante ad alto fusto quali pini, abeti, cipressi, platani, salici, magnolie, ecc... specificando le specie invasive non più ammesse ed evidenziando i disposti normativi che regolano le distanze con i fondi vicini.

Conclusione

Sulla base di quanto osservato, i sottoscritti commissari invitano il Consiglio Comunale a rinviare il MM 20/2024 affinché il Municipio riveda il contenuto degli articoli 22, 25 e 17 in modo da renderli maggiormente comprensibili, meno vincolanti e soggetti a richieste di delucidazioni.

Per la minoranza della Commissione del piano regolatore:

Varini Gian-Luigi

Bonetti Fausto

Muralto, 9 dicembre 2024